

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 70 del 02 Marzo 2010

OGGETTO: Variante parziale n. 209 al P.R.G. – “Area della Continassa: porzioni sud e ovest Corso Ferrara, via Traves” – Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Strumentazione Urbanistica, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante un’area situata nella zona Nord-Ovest della Città, al confine con il Comune di Venaria, compresa nella Circostrizione Amministrativa n. 5 (Vallette – Madonna di Campagna – Borgata Vittoria), facente parte dell’ambito dell’”Area della Continassa”.

Il vigente P.R.G. destina l’ambito denominato “Area destinata a parco per il gioco e lo sport della Continassa” (ove è ricompresa l’area), ad area per Servizi Pubblici "S". Più precisamente la vigente destinazione del Piano Regolatore ascrive l’area tra le "Aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" di cui all'art. 19, comma 15 delle N.U.E.A.. In particolare l’area è destinata, secondo le definizioni dell’art. 3 – Destinazioni d’uso delle N.U.E.A., a:

- v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all’aperto, attrezzature per il tempo libero;
- t) impianti tecnologici e relativi servizi (depositi, autorimesse, centri di lavoro e uffici amministrativi funzionalmente connessi);
- ac) spazi attrezzati per i campeggi;
- as) aree attrezzate per spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee (culturali, sportive, ricreative, fieristico espositive, ...).

Il comma 15 dell’art. 19 delle N.U.E.A. esplicita ulteriormente il mix funzionale ammesso sull’ambito e detta le regole inerenti la trasformazione dell’area, che prevedono la predisposizione di uno studio di insieme (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 20 ottobre 2008) finalizzato a verificare il corretto inserimento degli interventi complessivi previsti sull’area, da approvare preventivamente alla realizzazione degli stessi.

Per quanto riguarda l’esistenza di vincoli di P.R.G. sull'area in parola, collocata all’esterno del perimetro del centro abitato ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 56/77, dall'esame dell'allegato tecnico n. 7 "Fasce di rispetto" risulta che tale ambito è interessato dalle seguenti fasce relative ad infrastrutture presenti sull’area (le N.U.E.A. di P.R.G. rimandano alle prescrizioni delle leggi di

settore).

- fasce di rispetto stradale individuate dal P.R.G. ai sensi del D.M. 1404/1968. L'ambito è delimitato da strade che, ai sensi della gerarchia viaria del Piano Urbano del Traffico del 2001 (PUT), sono classificate rispettivamente come segue:
 - strada comunale di Druento: E1 strada urbana di interquartiere esistente;
 - via Traves: E2 strada urbana di quartiere;
 - corso Ferrara: E1* strada urbana di interquartiere ad alta capacità;
 - corso Grande Torino: E2 strada urbana di quartiere.Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 delle N.U.E.A. di P.R.G., anche in difformità dalle indicazioni riportate negli elaborati del P.R.G., devono intendersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.L. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- discarica Barricalla di seconda categoria tipo C per lo stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi sita nel Comune di Collegno, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 24-28286 in data 4 ottobre 1999. All'interno di tale fascia non possono essere localizzate, fino al termine dell'attività della discarica, attività direttamente collegate alla catena alimentare, nonché insediamenti concentrati di popolazione sensibile (per esempio strutture che ospitano bambini, anziani, malati), come specificato nella D.G.R. citata;
- fasce di rispetto dell'elettrodotto ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e s.m.i. (ora D.P.C.M. 8 luglio 2003);
- fascia di rispetto dell'acquedotto, individuate dall'allegato tecnico di PRG ai sensi del D.P.R. 236/88, abrogato dal D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 le cui disposizioni in materia sono ora confluite nell'art. 94 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente). Occorre infine fare riferimento alla L.R. n. 61 del 29/12/2000 e al Regolamento regionale n.15/R dell'11/12/2006.

La variante prevede:

- il cambio della destinazione urbanistica della porzione di area, pari a circa 10.200 mq, da area a Servizi Pubblici "S" ad area a Servizi Privati "SP" lett. "v";
- la sostituzione all'art. 19 delle Norme Urbanistico – Edilizie di Attuazione, del comma 15 "Area destinata a parco per il gioco e lo sport della Continassa";
- l'assoggettamento dell'area interessata dalla variante alle specifiche prescrizioni del comma 15 dell'articolo 19 delle N.U.E.A. "Aree per Servizi: generalità";
- la soppressione della fascia di rispetto stradale relativa al tratto interessato da via Traves, nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "fasce di rispetto";
- la soppressione della rappresentazione grafica linea aerea di elettrodotto e della relativa fascia di rispetto, oltre all'inserimento del nuovo tratto aereo con relativa fascia,

nell'allegato tecnico al P.R.G. tavola n. 7 "fasce di rispetto";

- nell'allegato n. 7 - Fasce di rispetto – l'inserimento della modifica della campitura dell'attuale fascia di rispetto dei pozzi dell'ambito considerato e l'inserimento della stessa in legenda con la dicitura "Pozzi acquedotto e fasce di rispetto ai sensi D.P.R. n. 236/88: area oggetto di approfondimento per la definizione delle fasce di rispetto ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e L.R. 61/2000";
- le conseguenti modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento - foglio 4A - scala 1:5.000 e all'allegato n. 7 – Fasce di rispetto – foglio 4A - scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato ai punti precedenti;

In sintesi, la variante modifica la destinazione urbanistica dell'area (una porzione, ridotta rispetto all'ambito della Continassa), da servizi pubblici a servizi privati, confermando comunque, la vocazione dell'area ad ospitare attività sportive, ricreative e per il tempo libero, ma consentendo l'insediamento di attività che, per loro natura, necessitano di essere gestite da operatori privati che dispongono delle risorse necessarie per il tipo di servizi offerti. Al contempo la variante riduce la capacità edificatoria attribuendo all'area una SLP massima di 6.000 mq, inferiore alle quantità consentite dallo Studio di Insieme approvato (già restrittivo rispetto alla normativa di P.R.G.).

Inoltre:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- riguarda un ambito già parzialmente edificato, di categoria B), ai sensi del D.M. 1444/68, nella quale il P.R.G. vigente prevede interventi di riorganizzazione volti alla riqualificazione dell'intero ambito puntualmente definiti dallo specifico Studio di Insieme approvato con D.C.C. n. 156 in data 20 ottobre 2008;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «"Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di

VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);

Ritenuto che gli interventi eseguibili per effetto della variante non comportino ricadute ambientali significative, è stata prospettata l'esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura V.A.S., previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con nota, prot. 14277 del 30 novembre 2009, di questo Settore, è stata inviata all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Sindaco del Comune di Venaria Reale ed al Settore Area Metropolitana, il progetto di variante in oggetto ed il relativo Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità, per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

Il Settore Grandi Opere del Verde Pubblico, con nota prot. 6603 del 15 dicembre 2009 (prot. Divisione Ambiente 15140 del 22/12/2009), ha espresso il proprio parere favorevole.

Il Settore Mobilità, con nota prot. 27067 del 17 dicembre 2009 (prot. Divisione Ambiente 15254 del 24/12/2009), ha espresso nulla osta alla riduzione della fascia di rispetto ribadendo che eventuali edificazioni dovranno rispettare le distanze previste dalla norma vigente.

L'ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell'Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 139966/SS 06 03 del 22 dicembre 2009 (prot. Divisione Ambiente 445 del 19/01/2010), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 31455/LB6 del 12 gennaio 2010 (prot. Divisione Ambiente 449 del 19/01/2010), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi progettuali vengano approfonditi i seguenti punti:

Cantieri

Nella variante dovrà essere precisato se dovranno essere sottoposti a demolizione le parti

incongrue presenti nell'area. Si richiede per tali interventi l'applicazione del D.Lgs. 156/2006 e smi.

Dovranno essere individuate e localizzate cartograficamente le aree di cantiere, le eventuali piste necessarie e le aree di stoccaggio materiale previste per i lavori di movimento terra relativi ai vari interventi in progetto. La predisposizione della fase di cantiere deve essere effettuata con un'accurata revisione di tutte le aree disponibili cercando di ottimizzare gli spazi disponibili e le occupazioni permanenti sulla base di reali esigenze lavorative, gestionali e di sicurezza, valutando, la presenza di recettori sensibili in un contorno significativo ad esse. Inoltre, è necessario prevedere opere di mitigazione adeguate durante la fase di cantiere un eventuale innalzamento del livello acustico nell'ambiente abitato circostante per evitare disturbi alla popolazione residente.

Il progetto dovrà approfondire le previsioni di approvvigionamento di materiali inerti provvedendo a elaborare un piano di gestione degli inerti ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. n.4/2008: tali dati dovranno pertanto chiarire i quantitativi riutilizzati nei cantieri, quelli acquistati, i conferimenti in impianti di trattamento ed in discarica. Si chiede di individuare anche eventuali impianti di trattamento dei materiali di costruzione per produrre materia prima secondaria presenti nell'area. Tali materiali possono essere riutilizzati per le opere in progetto (sottofondi ecc...), pertanto si consiglia di valutare la possibilità dell'utilizzo di tali materiali riciclati.

Sarà necessario definire un dettagliato piano di viabilità alternativa, grazie al quale sarà possibile minimizzare gli effetti negativi legati agli incrementi incontrollabili di traffico nelle zone limitrofe all'area di progetto e al fine di garantire la piena efficienza delle strade nel contesto urbano.

Considerato che buona parte degli interventi si colloca in un ambito urbanizzato occorre predisporre tutti gli accorgimenti atti a contenere il rilascio di polveri. Particolare cura deve essere rivolta nella preparazione delle superfici dei piazzali di stoccaggio in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo (posta in pieno centro cittadino) creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera.

Fognatura

La realizzazione degli interventi previsti nella variante in oggetto comporta, tra l'altro, un incremento rispetto allo stato di fatto degli scarichi fognari: si ritiene, pertanto, necessario che venga ipotizzata la realizzazione di un sistema di collettamento (che interessi non solo le nuove realizzazioni ma anche i fabbricati già edificati) verso un impianto di depurazione o di fitodepurazione.

Impatti sull'atmosfera

Al fine di ridurre le emissioni inquinanti atmosferiche si ritiene prioritario il collegamento del presente intervento alla rete del teleriscaldamento esistente ed in termini di risparmio energetico dovranno essere valutate soluzioni per l'uso di energie alternative (fotovoltaico e solare) e l'impiego di tecnologie di bioarchitettura

Mitigazioni

Si richiede, in sede progettuale, la definizione di indirizzi e prescrizioni atte a garantire la qualità complessiva degli interventi previsti e l'idoneo inserimento rispetto al contesto interessato, mediante il ricorso a soluzioni progettuali caratterizzate da attenzioni alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico (in particolare rispetto alle tematiche di gestione rifiuti, inquinamento acustico, traffico, aree verdi).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle tecniche di costruzione, ai materiali utilizzati ed alle tecnologie per l'approvvigionamento energetico, privilegiando quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale: è pertanto auspicabile che vengano adottate da parte dell'amministrazione comunale disposizioni utili ad orientare più diffusamente gli interventi all'uso di tali modalità costruttive, sia mediante indicazioni in merito nel Regolamento Edilizio sia mediante la previsione di adeguate forme di supporto da parte del comune per il conseguimento di incentivi economici comunitari.

L'intervento di previsto determina un consumo di suolo agricolo (anche se attualmente non coltivato, ma ricadente in classe I di capacità d'uso del suolo), si richiede pertanto di valutare tutte le possibili misure di mitigazione del consumo di suolo e di impermeabilizzazione, anche prevedendo per la pavimentazione dei parcheggi l'utilizzo di pavimentazione permeabile inerbita (es. pannelli alveolari in materiale plastico o di autobloccanti forati), anche al fine di migliorare l'inserimento ambientale delle opere nel contesto. Relativamente alla scelta delle specie vegetali da utilizzarsi nella variante in esame, si propone la messa a dimora di specie autoctone in tutte le sistemazioni, aventi come finalità prevalente quella di interventi di ricucitura naturalistica.

In un'ottica di corretto inserimento ambientale e paesaggistico si raccomanda che le forme compositive, il posizionamento sul lotto, le altezze massime, il rapporto tra parti edificate ed aree pertinenziali verdi ed i materiali siano coerenti tra loro e con il contesto edilizio presente nel Comune, da attuarsi prevedendo negli strumenti di attuazione del piano la definizione di indirizzi e prescrizioni atte a garantire la qualità complessiva degli interventi previsti e l'idoneo inserimento rispetto al contesto interessato anche mediante il ricorso a soluzioni progettuali caratterizzate da attenzione alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico;

In merito all'inserimento architettonico, il PTC si pone come obiettivo fondante la tutela del paesaggio e dei suoi tratti distintivi, dei beni culturali, delle caratteristiche e identità locali, che nel caso degli insediamenti a servizio si declina nel riconoscimento e tutela dei caratteri specifici e tipizzanti storico-culturali, paesaggistici, urbanistici e architettonici esistenti e nell'attenzione all'inserimento nel contesto tramite anche la ricerca di qualità tecnica/ambientale dei nuovi

insediamenti. In particolare, in questo caso, ove l'ambito di intervento è attorniato da aree urbanizzate, dovranno essere riservate ed esercitate nella scelta delle tipologie particolari attenzioni, così come per quanto riguarda il rispetto delle visuali prospettiche, del soleggiamento ed in generale dell'inserimento paesaggistico nel contesto urbanistico e territoriale circostante.

In particolare, si valuta positivamente la previsione di realizzare una pista ciclopedonale, ma non si ritiene sufficientemente approfondita questa tematica nella variante in oggetto. La pista ciclopedonale dovrebbe infatti essere collegata ad eventuali piste già esistenti nell'ambito urbano e, qualora non sia previsto, dovrebbe essere realizzata una progettazione complessiva di collegamento tra l'esistente e le previsioni della variante.

Viabilità

Gli interventi previsti dalla variante prevedono un incremento del volume di traffico attuale, indotto dalle nuove attività che verranno localizzate nell'area. Si richiede di approfondire, in merito alle condizioni di accessibilità dell'ambito, le valutazioni sul traffico sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio, estese ad un intorno urbano significativo.

L'analisi dei flussi di traffico di accesso/uscita ai centri commerciali dovrà essere estesa per valutare la distribuzione del traffico verso il settore nord ad un'area vasta che comprenda la futura realizzazione della nuova circonvallazione di Venaria e Borgaro Torinese.

Per la fase di esercizio dovrà essere valutato: il rafforzamento del trasporto pubblico (esempio: prevedere la fattibilità di potenziare/razionalizzare il collegamento ferroviario Linea Torino-Ceres rispetto alle attività in progetto) e i fabbisogni e la dotazione complessiva di spazi pubblici a parcheggio.

Per limitare il numero di autoveicoli in transito nell'area in progetto e ridurre, anche se in minima parte, gli impatti sulla qualità dell'aria in fase di esercizio, si propone sia di potenziare in modo coordinato con la mobilità territoriale la rete dei trasporti pubblici a servizio della nuova attività commerciale, che incentivare forme alternative di mobilità prevedendo all'interno dei parcheggi spazi riservati allo stallo di autoveicoli car-sharing e o car-pooling, nonché di biciclette (con relative piste di accesso).

Risparmio Energetico

Non sono stimati precisamente i futuri fabbisogni energetici, anche perché dipendono dalle scelte che devono ancora essere effettuate per gli impianti di condizionamento, riscaldamento ed illuminazione.

Si raccomanda a tale proposito la scelta e la messa in opera delle migliori tecnologie impiantistiche e soluzioni architettoniche al fine di ridurre e razionalizzare i fabbisogni energetici e i conseguenti oneri gestionali.

Il piano energetico ambientale regionale inserisce tra le azioni prioritarie da attivare ai sensi dell'art. 8 della LR n. 23 del 7/10/2002 la promozione della generazione diffusa, dell'efficienza energetica e della ricerca su tecnologie energeticamente efficienti applicate, tra gli altri, al comparto della grande distribuzione commerciali; oltre allo sviluppo del teleriscaldamento e

all'integrazione del Regolamento Edilizio.

Alcuni tra gli aspetti che devono essere considerati sono i seguenti:

- *Valutazione dell'utilità di pannelli solari fotovoltaici: considerata l'ampia superficie piana delle coperture degli edifici (che in parte dovranno ospitare macchine e impianti), il contributo al soddisfacimento del fabbisogno elettrico del complesso potrebbe essere interessante.*
- *Trattandosi di edifici nuovi, esiste la possibilità di applicare in fase di realizzazione le migliori tecniche disponibili relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici stessi, in particolare per ottimizzare l'isolamento termico e minimizzare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e invernale, tenendo anche conto del contributo al riscaldamento apportato da macchinari e illuminazione artificiale.*
- *Utilizzo più ampio possibile della luce naturale e impiego sistematico di lampade ad alta efficienza, al fine di ridurre il consumo di energia elettrica per l'illuminazione e il carico termico da compensare durante la stagione estiva.*

Considerata l'ubicazione del progetto, in prossimità dell'area in cui si prevede la realizzazione della Centrale Termoelettrica "Torino Nord" e la forte espansione della rete di teleriscaldamento, si ritiene fortemente consigliabile una predisposizione per l'allacciamento delle strutture in progetto a tali impianti. E' evidente che in tale ottica le emissioni legate alle centrali termiche (emissioni di NO₂ e PM₁₀) dei comparti commerciali risulterebbero nulle. Per quanto riguarda l'illuminazione esterna e la riduzione dell'inquinamento luminoso, nella relazione fornita dal proponente non si fa riferimento a tipi di impianto e misure previste per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico.

Si raccomanda la razionalizzazione dei consumi energetici impiegando lampade a elevata efficienza e adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché per la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne (per esempio spegnimento delle insegne non indispensabili dopo una certa ora).

Aziende a rischio di incidente rilevante

L'azienda contigua all'area è il Consorzio Grossisti Industria e Commercio Carni Coop., classificata come IPCC.

In merito alle aziende a rischio di incidente rilevante, si evidenzia che il Servizio Tutela Ambientale ed il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia hanno elaborato un'apposita Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (http://www.provincia.torino.it/ambiente/tutela_ambientale/ptcp/index) che costituisce strumento sovraordinato rispetto ai piani regolatori comunali. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 198-332467 del 22/05/2007 ha adottato gli elaborati definitivi della Variante che è in attesa di approvazione da parte della Regione Piemonte. Con essa, che attua l'art. 14 del d.lgs. 334/99, si stabiliscono criteri e procedimenti in direzione di una compatibilità sempre maggiore tra le attività industriali a rischio ed il territorio che le ospita, sia in senso di gestione dell'esistente, sia di pianificazione dello sviluppo.

L'ASL TO 1, Dipartimento Integrato della Prevenzione, S.C. Igiene e Sanità Pubblica, S.C. Igiene del Territorio, con nota prot. n. 13733 del 5 febbraio 2010 (prot. Divisione Ambiente 1662 dell'11/02/2010), si è riservata di esprimere il proprio parere al momento in cui sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli insediamenti.

Dato atto che dal 30 novembre 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

Relativamente alle osservazioni formulate dalla Provincia di Torino, Servizio V.I.A., occorre innanzitutto delineare le caratteristiche dello strumento urbanistico oggetto della verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di V.A.S..

Lo strumento urbanistico oggetto della verifica è una Variante parziale al Piano Regolatore Generale (PRG), ovvero allo strumento urbanistico generale, la cui natura è quella di regolamentare, in linea generale, la gestione del territorio. Il PRG, sostanzialmente definisce l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale, alle attività produttive, agli insediamenti, alle attrezzature ed ai servizi, e in tale ambito, determina la disciplina di tutela e di utilizzazione del suolo, la disciplina delle destinazioni d'uso, la disciplina dei tipi e dei modi di intervento, demandando agli strumenti urbanistici esecutivi, ove il caso lo richiede, la specifica definizione del disegno urbano e degli interventi edilizi.

Pertanto, considerato che le osservazioni formulate dalla Provincia di Torino attengono alle successive fasi progettuali degli interventi eseguibili per effetto della variante e che, sostanzialmente, costituiscono un invito all'esecuzione di approfondimenti, talvolta prescritti da leggi speciali in materia, si ritiene opportuno richiamarle quali fattori cui porre attenzione nella fase di applicazione del PRG, come modificato dalla variante.

Relativamente al tema "Aziende a rischio di incidente rilevante" richiamato nelle osservazioni formulate dalla Provincia di Torino, questo settore ha effettuato verifiche dalle quali è emerso che l'azienda Consorzio Grossisti Industria e Commercio Carni Coop, insediata nell'area contigua (via Traves n. 43), non è classificata quale Azienda a rischio di incidente rilevante, ma svolge attività IPPC (codice 6.4 a- macello con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno) per la quale è stata rilasciata di un'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs 59/05 (Determinazione n. 96-63534/2008 del 18/12/2008 del Direttore dell'Area Risorse idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino).

Relativamente alla Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale "*Variante di Adeguamento al d.m. 9 MAGGIO 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*" (elaborati definitivi adottati dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 198-332467 del

22/05/2007), il cui obiettivo, dichiarato nella Relazione illustrativa, è “*di fornire indicazioni per la riduzione del rischio tecnologico, ovvero per la tutela del contesto naturale e antropico circostante gli stabilimenti a rischio*”, con effetti sia alla localizzazione di stabilimenti nuovi, sia agli stabilimenti già esistenti, questo settore ha effettuato verifiche dalle quali è emerso che l’area oggetto della presente variante al PRG:

- non ricade nel perimetro delle aree di osservazione relative a stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., indicate nell’Elaborato A2 - Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. alla data di adozione della Variante - Aree di osservazione ed elementi vulnerabili del sistema delle acque;
- non è nelle vicinanze di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. indicati nella Tavola A1 - Localizzazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. alla data di adozione della presente Variante, scala 1:150.000;
- è classificata tra le “Aree a rilevante vulnerabilità ambientale” (zone che per le loro caratteristiche di pregio o rischio ambientale devono di norma essere escluse dalla previsione di nuovi insediamenti di qualsiasi natura, salvo la dimostrazione del prevalente interesse collettivo derivante dalla diversa destinazione d’uso) nella “Carta della vulnerabilità ambientale” (Tav. B1b).

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

l’art. 65 dello Statuto della Città;

l’art. 36 del regolamento di Contabilità;

nell’ambito delle risorse assegnate.

Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 209 al P.R.G. – “Area della Continassa: porzioni sud e ovest Corso Ferrara, via Traves”, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per i motivi espressi in narrativa, qui richiamati quale parte integrante e sostanziale;
2. di richiamare le osservazioni formulate dalla Provincia di Torino quali fattori cui porre attenzione nella fase di applicazione del PRG, come modificato dalla variante;
3. di richiamare le osservazioni formulate dalla Provincia di Torino, relativamente alla Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale “*Variante di Adeguamento al d.m. 9 MAGGIO 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*” (che costituisce strumento sovraordinato rispetto ai piani regolatori comunali - elaborati definitivi adottati dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 198-332467 del 22/05/2007) e per le quali sono state condotte le verifiche di natura ambientale esplicitate nella parte narrativa, affinché venga valutata la necessità di adeguare la presente variante al PRG;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti